

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' PROVVISORIA**

da presentarsi almeno 10 giorni prima del periodo di esposizione

(barrare la voce d'interesse)

- cartelli pubblicitari mobili
- cartelli pubblicitari su cantieri edili
- striscioni, locandine, stendardo e bandiera

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

*consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) e consapevole altresì che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa (art. 11 c. 3 D.P.R. n. 403/98) in qualità di:*

- persona fisica e/o ditta individuale
- legale rappresentante della Società/Associazione/Ente
- impresa installatrice
- altro avente titolo

denominazione \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_ Iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_  
per l'esercizio dell'attività di \_\_\_\_\_

Iscrizione Registro ONLUS \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati dal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, nella quantità di n. impianti \_\_\_\_\_ per l'iniziativa denominata:  
" \_\_\_\_\_ "  
che si terrà il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

come segue:

- posizione urbana:  suolo pubblico  suolo privato
- dimensione cm \_\_\_\_\_ x cm \_\_\_\_\_
- tipologia:
  - a parete
  - parallelo al senso di marcia
  - perpendicolare al senso di marcia
  - in aderenza a fabbricati
- tipo:  monofacciale  bifacciale
- colori: \_\_\_\_\_
- dicitura: \_\_\_\_\_
- materiale impiegato: \_\_\_\_\_
- altre indicazioni utili: \_\_\_\_\_

di cui:

N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

### DICHIARA

- a) di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno effettuando quanto necessario al loro mantenimento;
- b) di adempiere, nei tempi indicati, alle prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) di procedere alla rimozione nel caso di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) ai sensi della legge n° 15 del 04.01.1968 che il manufatto è calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità con l'utilizzo di materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- e) di essere a conoscenza che nessuna modifica potrà essere apportata al manufatto senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta;
- f) di essere a conoscenza dell'obbligo all'adeguamento e piena osservanza alle Leggi e/o disposizioni eventualmente emanate o impartite dalla Autorità, anche nel corso di validità della presente;
- g) di assumersi ogni responsabilità, diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune concedente relativamente all'attività svolta sugli impianti, strutture interessate, aree di pertinenza;
- h) che il Comune rimarrà pertanto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi, a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal richiedente;
- i) che eventuali danneggiamenti alle strutture e/o aree antistanti e limitrofe dovranno essere risarciti a cura e spese del richiedente, il quale manleva questo Settore da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi, nonché da ogni pretesa in azione a riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, dall'attività posta in essere ancorché regolarmente autorizzata;
- j) che la collocazione sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada di cui a D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dall'art. 51 del suo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1995 n. 92 e ss.mm.ii..
- k) di esibire, al ritiro della presente, attestazione dell'avvenuto pagamento di € 25,00 per diritti di rilascio della presente autorizzazione scegliendo tra i seguenti modi:  
o versandoli direttamente presso la segreteria del comune di Povegliano sita in Via Borgo San Daniele, 26 o tramite bollettino di c/c postale al n. 12100319 o tramite bonifico bancario al seguente numero di IBAN IT37Z0200861720000023143426.

### SI ALLEGA

- ☛ bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;
- ☛ cartina illustrativa dei punti di collocazione dei manufatti;
- ☛ documento di identità in corso di validità.
- ☛ 2 marche da bollo da 16,00 € ( 1 da apporre sul presente modulo al momento della richiesta )

data \_\_\_\_\_

in fede  
\_\_\_\_\_

## RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992  
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992  
Titolo/Oggetto  
Nuovo codice della strada

### articolo 23: Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (2)
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo

sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (2)

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (1) (2)

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis .

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge .

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. (3)

A cura dell' Agente di Polizia Locale Lazzarato Laura